



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE SETTORE
DIRIGENTE UOS

Massimo PACE

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
293	18/09/2026	216	02	02

Oggetto:

Art. 208 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii - Ditta: "I.P.S. SRL" - Provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione per la gestione e l'esercizio dell' impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti non pericolosi (inerti) e stoccaggio rifiuti pericolosi sito in San Martino Valle Caudina, via Tagliata n.1. – D.D. n. 66 del 22/09/2019 e successivi provvedimenti.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- a) l'art. 208 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. disciplina le procedure per l'autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti;
- b) le procedure amministrative per il rilascio dell'autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti di cui all'art. 208 e segg., sono regolamentate dalla D.G.R. n. 81/2015 modificata ed integrata dalla D.G.R. n. 386/2016 e dalla D.G.R. n. 8 del 15/01/2019;
- c) il comma 17-bis dell'art. 208 del D. Lgs 152/2006 prevede di comunicare i provvedimenti rilasciati ai sensi del medesimo articolo al *"registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate concluse"* (RECER), di cui al comma 3-septies dell'articolo 184-ter del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- d) la Società I.P.S. S.R.L., nella persona del Legale Rappresentante Sig. D'Alessio Sergio, con D.D. n. 66 del 22/09/2016 è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., alla gestione di un impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti non pericolosi, ubicato in San Martino Valle Caudina (AV), via Tagliata, n. 1;
- e) con DD.DD. n. 11 del 14/03/2017, n. 34 del 23/08/2017, n. 5 del 31/01/2018, n. 14 del 02/05/2018, n. 3 del 17/01/2019, n. 67 del 11/06/2020 è stato aggiornato il D.D. n. 66 del 22/09/2016 per modifiche non sostanziali;
- f) con D.D. n. 120 del 29/08/2019 è stata escluso, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs 152/2006, dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, il progetto di *"incremento della quantità dei rifiuti non pericolosi e l'inserimento di nuovi codici EER, anche pericolosi, da sottoporre alle operazioni di recupero e messa in riserva R13"*;
- g) con D.D. n. 18 dell' 11/02/2022 è stata approvata, conformemente al soprarichiamato D.D. n.120 del 29/08/2019 (di esclusione dall' assoggettabilità a VIA), la richiesta della Società IPS in ordine alla variante sostanziale dell'impianto finalizzata all'aggiunta di ulteriori codici (anche pericolosi per il solo codice EER 17 03 01*, interessato dalla sola operazione di stoccaggio R13) e modifiche nelle quantità autorizzate e nei codici ammessi, con contestuale rimodulazione della tabella dei codici EER e delle relative quantità, nonché alla sostituzione di attrezzature e macchinari al servizio dell'impianto con variazione delle emissioni in atmosfera per l'impianto già autorizzato con D.D. n. 66 del 22/09/2016 e successivi;
- h) con D.D.D.D. n. 155 del 13/12/2022, n. 15 del 03/02/2023, n. 77 del 31/07/2023, n. 33 del 27/06/2024 sono stati approvati quattro progetti di modifica non sostanziale, finalizzati ad un generale efficientamento dell'impianto di che trattasi;
- i) con nota prot. reg. n. 601858 del 17/12/2024 questa UOS ha comunicato il proprio nulla osta relativamente alla variazione delle modalità di stoccaggio di alcune tipologie di rifiuti in ingresso e dei prodotti ottenuti dalle attività di cessazione di qualifica di rifiuto effettuate nell'opificio di che trattasi, in particolare alla possibilità di aumentare l'altezza massima dei cumuli di detti materiali fino a 5 metri, fermo restando l'invarianza dei quantitativi massimi stoccabili in ogni momento già autorizzati;
- j) con D.D. n. 73 del 31/07/2025 è stata approvata una ulteriore variante non sostanziale, consistente nell'adeguamento delle attività di "End of Waste" da implementare nell'impianto (per determinate tipologie di rifiuti) rispetto ai nuovi criteri e requisiti disciplinati dal richiamato D.M. del 28 giugno 2024, n.127;

EVIDENZIATO CHE:

- con tre note acquisite in data 28/01/2026, rispettivamente al prot. reg. n. 69705 - prot. reg. n. 69710 – prot. reg. n. 69720, la Ditta de qua ha presentato istanza rinnovo, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e della D.G.R.C. n. 8/2019, dell'Autorizzazione Unica dell'impianto in esame, la cui scadenza era stata fissata, dai previgenti provvedimenti autorizzativi, al giorno 30/07/2026;
- con nota prot. reg. n. 87888 del 03/02/2026 questa U.O.S. ha chiesto alla Provincia di Avellino la redazione di apposita certificazione attestante la regolarità di gestione rifiuti, il rispetto delle prescrizioni e quant'altro stabilito dall'art. 197 del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii., in ottemperanza alle disposizioni di cui alla D.G.R.C. n. 8/2019 All. 1 punto 3.5;
- con nota prot. reg. n. 129618 del 17/02/2026 questa U.O.S. ha chiesto, ai sensi della D.G.R.C. n.8/2019, integrazioni documentali alla Ditta "IPS SRL";

- con nota prot. reg. n. 279387 del 18/03/2026, in esito a specifica richiesta avanzata dalla Società (acquisita al prot. reg. n. 277723 del 18/03/2026), è stata concessa una proroga di 60 giorni per produrre le integrazioni documentali di cui alla richiamata nota prot. reg. n. 129618 del 17/02/2026;
- con note due acquisite in data 19/05/2026, rispettivamente al prot. reg. n. 457554 e prot. reg. n. 457557, successivamente integrate e rettifiche con note acquisite agli atti al prot. reg. n. 468978 del 21/05/2026 – prot. reg. n. 474138 del 22/05/2026 – prot. reg. n. 476759 del 25/05/2026, la Ditta ha presentato, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ed in ottemperanza alla D.G.R.C. n. 8/2019, istanza di variante sostanziale dell'impianto chiedendo, contestualmente, l'unificazione del relativo procedimento con l'istanza di rinnovo già in corso di istruttoria;
- con nota di avvio del procedimento recante prot. reg. n. 481617 del 26/05/2026 (con cui, tra l'altro, è stata indetta la CDS e convocati i lavori della prima seduta per il giorno 22/06/2026) questa U.O.S. ha comunicato l'insussistenza di motivi ostativi alla trattazione congiunta delle due istanze mediante un unico procedimento amministrativo;
- in data 22/06/2026 si è svolta la prima seduta della Conferenza di Servizi (giusto verbale prot. reg. n. 558218 del 22/06/2026) sul progetto di "rinnovo con variante sostanziale" nel corso della quale, rilevate alcune criticità, sono stati richiesti chiarimenti al proponente con conseguente aggiornamento dei lavori;
- **con nota acquisita al prot. reg. n. 634503 del 17/07/2026 la Società ha trasmesso una polizza fideiussoria (n. 0447415451) rilasciata dalla Compagnia HDI Assicurazioni S.p.A. con validità fino al 01/08/2037 ai sensi della D.G.R. n. 8/2019 (Parte V), chiedendo contestualmente la separazione del procedimento di rinnovo da quello di variante sostanziale e l'archiviazione di quest'ultimo;**
- **in riscontro alla nota di cui sopra questa U.O.S., con provvedimento recante prot. reg. n. 636901 del 20/07/2026, ha disposto la separazione dei procedimenti e la contestuale archiviazione dell'istanza di variante sostanziale ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 per sopravvenuta improcedibilità. Con il medesimo atto, verificata l'idoneità della garanzia finanziaria prodotta, è stata rilasciata la certificazione per la prosecuzione dell'attività ai sensi del punto 3.5 della D.G.R.C. n. 8/2019;**

PRESO ATTO:

- che con nota acquisita agli atti al prot. reg. n. 634503 del 17/07/2026 la Ditta ha prodotto polizza fideiussoria n. 447415451 emessa dalla Società Compagnia HDI Assicurazioni S.p.A, relativa all'estensione delle garanzie finanziarie fino al 01/08/2037, per una somma garantita pari ad € 577.818,00 (Cinquecentosettantasettemilaottocentodiciotto/00), nonché certificazione ISO 14001:2015 in corso di validità ed avente scadenza al 06/04/2029;
- che con nota prot. n. 45550 del 03/09/2026 la Provincia di Avellino ha trasmesso gli esiti del sopralluogo effettuato, ai sensi dell'art. 197 del D.Lgs. 152/2006 e s s.m.i., nell'impianto in parola in data 27/08/2026, sulla scorta delle cui risultanze ha comunicato che *"...non si sono rilevati motivi ostativi al rinnovo dell'autorizzazione..."*;
- che con nota acquisita al prot. reg. n. 763860 in data 16/09/2026 la Ditta IPS SRL ha prodotto perizia asseverata, di tecnico abilitato in materia, attestante la regolarità dei manufatti esistenti nell'impianto alle norme urbanistiche ed edilizie vigenti;

RILEVATO che l'istanza di rinnovo trasmessa dalla Ditta, ai sensi del punto 3.5 della D.G.R.C. n. 8/2019, si compone, tra l'altro, della seguente documentazione:

- Istanza in bollo;
- Copia ricevuta dell'avvenuto pagamento di euro 300,00 per spese istruttorie;
- Autocertificazione relativa all'iscrizione della ditta alla CCIAA e alla mancata sussistenza di una delle cause di sospensione, decadenza o divieto del Legale Rappresentante e del Direttore Tecnico, estesa ai familiari conviventi di maggiore età, ai sensi del D.Lgs. 159/2011 (come da Allegato 1.b);
- Scheda di inquadramento urbanistico territoriale su modello Allegato 1-C;
- Perizia asseverata di tecnico abilitato attestante la regolarità dei manufatti esistenti nell'impianto alle norme urbanistiche ed edilizie vigenti;

- Relazione Tecnica generale con dichiarazione asseverata, a firma di tecnico abilitato, attestante la permanenza della conformità dell'impianto al progetto approvato con l'atto autorizzativo con cui si chiede il rinnovo;
- Polizza fideiussoria n. 447415451 emessa dalla Società Compagnia HDI Assicurazioni S.p.A, relativa all'estensione delle garanzie finanziarie fino al 01/08/2037, per una somma garantita pari ad € 577.818,00 (Cinquecentosettantasettemilaottocentodiciotto/00);

PRECISATO che la relazioni asseverate ed i relativi elaborati grafici costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RITENUTO, conformemente alle risultanze istruttorie ed a quanto stabilito dalla D.G.R.C. 8/2019, di dover prendere atto della regolarità della documentazione prodotta, della congruità della garanzia finanziaria prestata e, per l'effetto, autorizzare il rinnovo all'esercizio - con scadenza al 18/09/2036 - dell'impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti non pericolosi (inerti) e stoccaggio rifiuti pericolosi, ubicato in San Martino Valle Caudina (AV), via Tagliata, n. 1, gestito dalla Società IPS SRL;

VISTI:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 8 del 15/01/2019 e ss.mm.ii.;
- il D.D. n. 66 del 22/09/2016 e successivi provvedimenti;
- il D.M. del 28 giugno 2024, n.127;
- la D.G.R.C. n. 589 del 06/08/2025;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento, Dott. Gerardo Malanga, e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'assenza di conflitto d'interessi, anche potenziale, per il presente procedimento sia del Responsabile del Procedimento che del Dirigente

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte di:

1. PRENDERE ATTO della regolarità della documentazione prodotta e della congruità della garanzia finanziaria e, per l'effetto, **AUTORIZZARE** a favore della Società IPS SRL il rinnovo decennale all'esercizio, con scadenza al 18/09/2036, dell'impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti non pericolosi (inerti) e stoccaggio rifiuti pericolosi, ubicato in San Martino Valle Caudina (AV), via Tagliata, n. 1;

2. PRECISARE che:

- i codici EER, le quantità massime annuali ad essi connesse e le operazioni sui rifiuti autorizzate sono stabilite nel seguente quadro sinottico:

CER	DESCRIZIONE	ATTIVITÀ	Q.TA' R3/R5 t/anno	Q.TÀ R13 t/anno
01 04 08	Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	R5/R13	5.000	1.000
01 04 10	Polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07			
01 04 13	Rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07			
01 05 04	Fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci	R5/R13	25.000	500
01 05 07	Fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli di cui alle voci 01 05 05 e 01 05 06			

01 01 02	Rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi	R5	1.000	0
01 03 08	Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07			
02 04 02	Carbonato di calcio fuori specifica			
10 12 06	Stampi di scarto	R5/ R13	1.000	500
19 13 02	Rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01	R5	40.000	5.000
19 13 04	Fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03	R5	10.000	1.000
17 03 02	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01	R5/R13	50.000	1.000
10 12 08	Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)	R5/ R13	2.000	500
10 01 03	Ceneri leggere di torba e di legno non trattato	R5/R13	5.000	500
10 13 11	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10	R5/R13	201.000	100.000
17 01 01	Cemento			
17 01 02	Mattoni			
17 01 03	Mattonelle e ceramiche			
17 01 07	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 17 01 06			
17 08 02	materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01			
17 09 04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03			
20 03 01	Rifiuti urbani non differenziati	R5/R13	5.000	500
16 03 04	Rifiuti inorganici diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03			
16 11 06	Rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05	R5/R13	5.000	500
17 05 06	fanghi di dragaggio, diverso da quello di cui alla voce 17 05 05	R5/ R13	10.000	2.000
20 03 03	Residui della pulizia stradale	R5/R13	10.000	2.000
17 05 08	Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quelle di cui alla voce 17 05 07	R5/R13	50.000	10.000
17 05 04	Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03	R5/R13	300.000	100.000
17 05 04	Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 (provenienti da siti contaminati sottoposti a procedimento di bonifica)			
17 06 04	Materiali isolanti diversi da quelli di cui alla voce 17 06 01 e 17 06 03	R13	0	500
19 08 01	vaglio	R3/R5/R13	44.500	1.000
19 08 02	Rifiuti dell'eliminazione della sabbia			
19 08 05	Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane			
19 08 14	Fanghi prodotti da altri trattamenti di acque reflue industriali diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13			
02 03 01	Fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti	R3/R5/R13	6.000	1.000
02 01 99	rifiuti non specificati altrimenti			
19 12 09	Minerali (ad esempio sabbia, rocce)	R5/R13	20.000	1.000
20 02 01	Rifiuti biodegradabili	R3/R5/R13	5.000	250
20 02 02	Terra e roccia	R5/R13	5.000	250
17 02 01	Legno	R13	0	1.000
17 02 03	Plastica	R13	0	500
17 04 05	Ferro e acciaio	R13	0	1.000
19 12 12	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti diversi da quello di cui alla voce 19 12 11	R5/R13	5.000	1.000
20 03 07	Rifiuti ingombranti	R13	0	500
17 03 01*	Miscele bituminose contenenti catrame di carbone	R13	0	500
	TOTALE		805.500	233.500

- le quantità medie giornaliere di rifiuti stoccabili o sottoposte a trattamento sono desumibili dalla tabella che precede considerando che l'attività viene esercitata per 300 giorni/anno;
- le quantità massime stoccabili in ogni momento, nel rispetto anche delle indicazioni di cui al punto 6.2 della parte sesta alla D.G.R.C. n. 8 del 15/01/2019, sono riportate nelle tabelle presenti nella relazione tecnica generale (ALLEGATO 1) acclusa al presente provvedimento;
- i prodotti in uscita derivanti dalle operazioni di recupero (R5) e dall'implementazione delle attività cessazione di qualifica di rifiuto (che dovranno rispettare norme UNI di riferimento previste dalla legislazione vigente per la relativa certificazione), nonché la dimensione massima dei lotti su cui effettuare i test di cessione (sulla base della superficie disponibile), sono riportati nella relazione tecnica generale (ALLEGATO 1) acclusa al presente provvedimento;
- la presente autorizzazione viene rilasciata sulla base del progetto, comprensivo delle integrazioni e precisazioni prodotte nell'iter procedimentale, composto dai seguenti principali elaborati che sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
 - Allegato 1 - Relazione Tecnica generale;
 - Allegato 2 – Planimetria generale impianto;
 - Allegato 3 – Relazione gestione reflui con planimetria di riferimento;
 - Allegato 4 – Relazione emissioni in atmosfera con planimetria di riferimento;
 - Allegato 5 – Relazione di impatto acustico;

3. CONFERMARE ogni condizione, prescrizione e/o divieto impartiti con il D.D. n. 66 del 22/09/2016 e successivi provvedimenti, purché non in contrasto con il presente atto, i cui elementi principali vengono di seguito riepilogati:

A- Gestione dei Reflui:

- **è confermata l'autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia, previo trattamento depurativo, in corpo idrico superficiale (torrente Tagliata) secondo i limiti stabiliti dalla Tabella 3, All.5, Parte III del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., prevedendo un primo autocontrollo entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento e successivamente con cadenza quadrimestrale.** Le relative relazioni analitiche dovranno essere firmate dal direttore del laboratorio (tecnico laureato e abilitato) e recare data, ora del prelievo e la prescritta dichiarazione di conformità ai limiti di legge vigenti al momento del campionamento. Le copie delle certificazioni analitiche devono essere trasmesse al Comune di San Martino Valle Caudina, all'ARPAC - Dipartimento di Avellino, alla Provincia di Avellino e a questa U.O.S. entro 10 giorni dal rilascio;
- **le acque reflue provenienti dai servizi igienici devono essere convogliate in apposita vasca a tenuta e periodicamente avviate a smaltimento come rifiuto tramite ditte autorizzate, trasmettendo annualmente i relativi formulari di identificazione (FIR) a questa U.O.S. e alla Provincia di Avellino;**
- deve essere comunicata ogni variante qualitativa e/o quantitativa dello scarico delle acque meteoriche di piazzale, nonché eventuali modifiche delle opere e/o del sistema di rete di scarico, rispetto alle condizioni che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione;
- deve essere eseguita un'adeguata e periodica attività di auto-controllo e monitoraggio delle condizioni del ciclo di produzione e/o lavorazione da cui provengono gli scarichi e del sistema depurativo utilizzato per il trattamento dei reflui, al fine di garantire costantemente il rispetto dei valori limite di emissione previsti per le acque reflue;
- deve essere conservata presso la sede operativa tutta la documentazione e le certificazioni attestanti l'avvenuta esecuzione delle attività di auto-controllo (ad esempio: analisi chimico-fisiche, interventi di manutenzione del sistema di depurazione reflui, relazione del responsabile di manutenzione dell'impianto, verbali ispettivi da parte degli organi di controllo, etc.) ed esibirla ad ogni richiesta da parte dei soggetti competenti al controllo;
- dovranno essere pagate le spese che si renderanno necessarie per effettuare rilievi, accertamenti, sopralluoghi, ispezioni, analisi chimico-fisiche da parte dei soggetti competenti al controllo;

B-Emissioni in atmosfera:

- si dà atto che il presente provvedimento assorbe l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 per i punti di emissione (convogliati e diffusi) individuati nella documentazione tecnica specifica acclusa al presente provvedimento (ALLEGATO 4 – Relazione emissioni in atmosfera con planimetria di riferimento) e che, presso l'impianto in esame è presente un gruppo elettrogeno non soggetto ad autorizzazione per quanto previsto dall'art. 272 c.1 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- **la Società deve provvedere al campionamento delle emissioni entro 30 giorni dalla notifica del presente atto e, successivamente, con cadenza semestrale**, annotando gli esiti sul registro vidimato e trasmettendo i rapporti di prova ad ARPAC Avellino, Provincia, Comune e a questa U.O.S. entro 10 giorni dall'effettuazione delle analisi;
- nell'esercizio dell'impianto devono essere costantemente applicate le migliori tecniche disponibili (BAT) per il contenimento delle emissioni diffuse e convogliate;

C-Emissioni acustiche:

- **la Società deve eseguire i controlli fonometrici di verifica dell'impatto acustico entro 30 giorni dalla notifica del presente atto e, successivamente, con cadenza biennale, trasmettendo gli esiti analitici all'Arpac-Dipartimento di Avellino, all'ASL-Avellino, al Comune di San Martino Valle Caudina ed a questa U.O.S. entro dieci giorni dalle misurazioni effettuate;**

D-Attività di cessazione di qualifica di rifiuto (End of Waste):

- il rispetto dei criteri delle attività di End of Waste implementate nell'opificio dovrà essere attestato dal produttore tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta al termine del processo produttivo di ciascun lotto di aggregato recuperato. La dichiarazione di conformità dovrà essere inviata a questa UOS e all'ARPAC-Dipartimento di Avellino entro sei mesi dalla data di produzione del lotto di aggregato recuperato cui si riferisce, e comunque prima dell'uscita dello stesso dall'impianto. Le dichiarazioni dovranno essere redatte utilizzando il modulo di cui all'Allegato 3 del richiamato D.M. del 28 giugno 2024 n.127 e dovranno essere inviate, anche in forma cumulativa, con una delle modalità di cui all'articolo 65 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
- la società ha l'obbligo di conservare, presso l'impianto di produzione, o presso la propria sede legale, la suddetta dichiarazione di conformità, anche in formato elettronico, mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedono;
- **i rifiuti in ingresso aventi codice EER 17.05.04 (Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03) provenienti da siti contaminati sottoposti a procedimenti di bonifica dovranno essere stoccati nella specifica area di messa in riserva individuata, senza creare alcuna commistione o interferenza con altre tipologie di rifiuti in ingresso autorizzati (anche se aventi il medesimo codice EER ma diversa provenienza), così come disposto da Arpac-Dipartimento di Avellino con nota acquisita al prot. reg. n. 235142 in data 12/05/2025;**

4. FAR PRESENTE alla Ditta I.P.S. SRL, altresì, che:

- avverso il presente Provvedimento, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato;
- l'autorizzazione in esame sarà nulla qualora la richiesta di comunicazione antimafia dovesse avere esito positivo;
- l'autorizzazione è assentita ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta o quant'altro necessario previsti dalla legge per il caso di specie;
- nel caso di inosservanza delle prescrizioni e degli obblighi previsti e richiamati nella presente autorizzazione si applicheranno, a seconda della gravità dell'infrazione e salvo che il caso costituisca reato, le norme sanzionatorie oppure si procederà all'irrogazione delle rispondenti sanzioni amministrative previste nel D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- l'impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti non pericolosi- deve essere organizzato e gestito nel rispetto del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii. e della D.G.R. n. 8/2019 Allegato 1, punto 6 – Impiantistica e criteri di gestione;

5. DARE ATTO che:

- il Sig. D'Alessio Sergio, nella qualità di legale rappresentante della Ditta IPS SRL. è responsabile di quanto dichiarato nella documentazione allegata all'istanza e successivamente integrata;
- l'eventuale modifica (amministratore, sede legale, dell'impianto, ecc) dovrà essere comunicata tempestivamente a questa U.O.D.;

6. NOTIFICARE, il presente atto alla Ditta IPS SRL, avente sede legale in San Martino Valle Caudina (AV), Via Tagliata n.1 – C.A.P. 83018;

7. COMUNICARE secondo le forme e le modalità previste dalla normativa vigente, ai sensi del comma 17-bis dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., la presente autorizzazione al *“registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate concluse”* (RECER), di cui al comma 3-septies dell'articolo 184-ter del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;

8. TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Comune di San Martino Valle Caudina (AV), alla Provincia di Avellino, all'A.R.P.A.C. Dipartimento di Avellino, all'A.S.L - Avellino, all'EIC - Avellino, al Comando Provinciale dei VVF di Avellino, all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, all'ATO Rifiuti di Avellino, all'Albo Gestori Ambientali;

9. DISPORRE la pubblicazione integrale del presente provvedimento nell'apposita sezione “Casa di Vetro” dell'Amministrazione Trasparente del sito web regionale e la trasmissione alla Segreteria di Giunta Regionale per l'archiviazione.

Massimo PACE

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa